



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

AREA FINANZIARIA - Ufficio Personale

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 15-05-2026

OGGETTO: UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004- UFFICIO POLIZIA LOCALE - PROROGA AL 31/05/2027

IL RESPONSABILE DI AREA DELL'AREA FINANZIARIA - Ufficio Personale

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 27/09/2025 è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS), successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/01/2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 30/01/2026 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 10/02/2026 è stato approvato il PEG 2026/2028;
- con Decreto del Sindaco n. 4 del 13/02/2025 e Decreto n. 2 del 24/02/2026 sono stati individuati i Responsabili di Area;

RICHIAMATA la propria determinazione n.167 del 12/8/2025 relativa all'utilizzo del dipendente della Comunità Montana di Scalve, a tempo indeterminato e full-time, Agente Gianluca Zanotti, per n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art.1 c.557 della Legge n.311/2004, sino al 31/5/2026;

DATO ATTO che nel contratto sottoscritto tra le parti in data 21/8/2025, in particolare l'art. 3 prevede la possibilità di proroga dell'incarico;

VISTA la nota della Comunità Montana di Scalve, acclarata al protocollo comunale n. 2789 del 13/05/2026, con la quale si autorizza l'utilizzo del dipendente Agente Gianluca Zanotti presso il Comune di Gianico per un massimo di 12 ore settimanali, in eccedenza rispetto all'orario di lavoro prestato in forza all'ente di appartenenza, dal 1/06/2026 al 31/05/2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste

dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza";

RILEVATO CHE al fine di poter garantire la funzionalità del servizio di Polizia Locale è necessario reperire prontamente una risorsa che abbia le qualifiche e la competenza necessarie;

RAVVISATA dunque la necessità, per il fine di cui sopra, di ricorrere alla proroga per l'utilizzo di figura professionale di altro Comune, con esperienza già acquisita nel servizio, così come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 24.12.2004, n° 311 (Legge Finanziaria 2005);

DATO ATTO che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

PRECISATO CHE:

- l'incarico in esame, come chiarito dalle pronunce della Corte dei Conti (v. ex multis, Corte dei Conti Lombardia n.3 del 15/01/09), non rientra nel novero degli "incarichi di studio, ricerca e consulenza" di cui all'art.7, commi 6 e ss. del D.lgs. n.165/2001, come novellato dall'art.3, comma 76 della legge finanziaria n.244/07, e che pertanto, può essere conferito senza preventiva programmazione del Consiglio Comunale;
- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013);
- l'utilizzo della citata formula organizzativa consente a questo Ente di assolvere e garantire una funzione fondamentale e nel contempo rispettare tutte le norme vigenti in materia di personale;

CONSIDERATO che, in applicazione del citato comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che nel PIAO 2026/28, approvato con delibera di Giunta comunale n. 21 del 30/3/2026, è prevista l'assunzione della figura di n. 1 dipendente area istruttori (ex cat. C) quale assunzione a tempo determinato, nella sezione lavoro flessibile;

ATTESO che il predetto dipendente ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

DATO ATTO che l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;

DATO ATTO che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

DATO ATTO del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dall'avente titolo ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (ROUS) vigente;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI AVVALERSI, ai sensi degli artt. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001, per 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa del dipendente del Comunità Montana di Scalve Agente Gianluca Zanotti, sino al 31/5/2027, inquadrato nell'area Istruttori (ex C) con profilo agente di polizia locale;
3. DI DARE ATTO che l'Agente Gianluca Zanotti è in possesso delle necessarie competenze e della dovuta esperienza oltre che di adeguata preparazione, al fine di sostenere l'efficienza e il buon andamento del Servizio Polizia Locale del Comune di Gianico;
4. DI DARE ATTO che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;

- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;
 - l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
5. DI CONFERMARE il contratto individuale di lavoro a tempo parziale (dodici ore settimanali) e determinato, composto da n.13 articoli, sottoscritto il 21/8/2025, salvo appendice da redigere;
 6. DI DARE ATTO che gli oneri finanziari derivanti dal rapporto di lavoro di cui sopra sono interamente a carico dell'ente in intestazione;
 7. DI IMPEGNARE la spesa prevista di € 4.500,00 per ulteriori 12 mesi, derivante dall'incarico a scavalco per il trattamento stipendiale, compresi oneri a carico dell'ente, salvo successive rimodulazioni dovute ad aggiornamenti contrattuali ed ulteriori componenti dovute, progressioni orizzontali storiche etc., con imputazione al capitolo 103111- 103112 -103171- del bilancio di previsione 2026/2028;
 8. DI DARE ATRESÌ ATTO che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
 9. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013",
 10. DI PRECISARE che chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

Attestato che in capo al sottoscritto Responsabile ed all'Istruttore, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

Sulla presente determinazione si rilascia Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DI AREA DELL'AREA
FINANZIARIA - Ufficio Personale
RESCIGNO DOMENICO

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

AREA FINANZIARIA - Ufficio Personale

DETERMINAZIONE
N. 109 DEL 15-05-2026

OGGETTO: UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004- UFFICIO POLIZIA LOCALE - PROROGA AL 31/05/2027

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si rilascia parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.e visto che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
Rag. Rinaldi Laura

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI GIANICO

Provincia di Brescia

AREA FINANZIARIA - Ufficio Personale

**DETERMINAZIONE
N. 109 DEL 15-05-2026**

**OGGETTO: UTILIZZO ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTI DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557
DELLA LEGGE N. 311/2004- UFFICIO POLIZIA LOCALE - PROROGA AL
31/05/2027**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente determinazione viene pubblicata il 21-05-2026 all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Gianico 21-05-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.